

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Alain Berset  
Consigliere federale  
Dipartimento federale dell'interno DFI  
Inselgasse 1  
3003 Berna

trasmessa per email:  
[Aemterkonsultation@bfs.admin.ch](mailto:Aemterkonsultation@bfs.admin.ch)

### **Procedura di consultazione in merito al progetto di Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (legge sul servizio degli indirizzi, LSI)**

Signor Consigliere federale,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 16 agosto 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### **1. Considerazioni generali**

Il presente Consiglio manifesta perplessità di fronte alle basi su cui si è deciso di impostare il sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche, sul suo buon funzionamento e, in definitiva, sull'effettivo raggiungimento dello scopo che persegue secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. b AP-LSI. Di seguito elenchiamo i motivi che inducono la scrivente Autorità a esprimersi in questo senso.

- **Utilizzo del NAVS13:** l'art. 153c cpv. 1 lett. a AP-LAVS elenca le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il NAVS13 *"nella misura in cui è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali"*. L'autorizzazione all'uso sistematico del NAVS13 richiede che vi sia un nesso interno, vale a dire un rapporto di necessità, tra il suo utilizzo e l'adempimento del compito legale dell'autorità. Negli esempi di impiego del Servizio nazionale degli indirizzi (in seguito SNI) menzionati nel rapporto esplicativo, quali la notifica di atti, la richiesta di estratti dai vari registri ufficiali o la notifica di solleciti di pagamento, non è generalmente necessario l'utilizzo del NAVS13. A mente della scrivente Autorità la semplificazione amministrativa, perseguita dal presente progetto di legge, non può perciò giustificare l'estensione dell'uso sistematico del NAVS13. A tal proposito si evidenzia che non emerge per quale motivo non sono state valutate delle alternative, considerato come nel rapporto esplicativo della revisione della LAVS è indicato che il miglioramento della correlabilità attraverso l'uso

del NAVS13 è marginale e può essere ottenuto anche senza di esso, con un fattore di affidabilità del 99,98%. Si costata in particolare che nel rapporto esplicativo relativo al progetto legislativo di cui alla presente consultazione, non si riportano i risultati dell'analisi dei rischi legati all'uso sistematico del NAVS13 in ambiti extra-assicurativi (per la revisione LAVS, vedi Postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale n. 17.3968 in merito al piano di sicurezza per gli identificatori personali);

- **Cambio di finalità dell'invio dei dati all'UST:** il Governo cantonale critica la modifica di finalità dell'invio dei dati, trasmessi ogni tre mesi all'UST. Quest'ultimo ufficio riceve i dati sulla popolazione per fini statistici, ovvero per scopi non personali e non per un'ulteriore diffusione. L'armonizzazione dei registri non persegue le stesse finalità di quelle ricercate con la legge di cui alla presente consultazione. Al contrario di quanto sostenuto nel rapporto esplicativo, la nuova legge non "*rispetta le competenze esistenti*", vale a dire crea confusione e difficoltà per quanto concerne la proprietà dei dati e le responsabilità e gli obblighi che ne derivano (ad esempio, le responsabilità di protezione dei dati, quali quelle relative alla garanzia dei diritti di rettifica o di blocco, oppure le responsabilità in materia di concessione di diritti di accesso ai dati conferiti a terzi). In ogni caso, i Comuni quali proprietari dei dati dovrebbero continuare a essere mantenuti in tali responsabilità, in modalità e con ripartizione di responsabilità con l'UST che andrebbero chiaramente definite nel progetto di legge.
- **Qualità dei dati:** la scrivente Autorità sostiene che la soluzione scelta per la trasmissione dei dati allo SNI non potrà garantire l'adempimento dello scopo perseguito, ovvero la semplificazione dei "*processi amministrativi relativi alla consultazione di indirizzi e permettere alle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso di adempiere i loro compiti in modo più efficace*", ritenuto che tale trasmissione avviene con tempistiche (ogni 3 mesi) che non garantiscono l'esattezza, in particolare il carattere aggiornato, dei dati.  
Dall'invio trimestrale dei dati può infatti conseguire che, nell'ambito di una mobilità frequente, l'indirizzo della persona fisica non sia più attuale. Rispettivamente se l'indirizzo registrato nello SNI dovesse essere errato, questo potrebbe essere corretto solo con l'invio successivo, tre mesi dopo. Per poter permettere di adempiere i compiti in maniera efficace lo SNI dovrebbe essere prima di tutto affidabile e con queste modalità di raccolta dei dati, basate sul loro invio unicamente trimestrale alla statistica, si ritiene che ciò non potrà realizzarsi.  
D'altra parte, un eventuale e sistematico accesso da parte dell'UST ad altri servizi (ad esempio, i servizi di controllo abitanti comunali o cantonali), con la finalità di disporre di dati più aggiornati, causerebbe un ulteriore aggravio amministrativo improponibile.

Visto quanto precede, in particolare l'impossibilità di raggiungere lo scopo perseguito a causa di una mancanza congenita di dati aggiornati, il Consiglio di Stato ritiene che il progetto di legge debba essere abbandonato e che il sistema su cui dovrebbe basarsi un eventuale Servizio nazionale degli indirizzi debba essere integralmente riconsapeato. Ciò nonostante, sulle singole disposizioni del progetto di legge, vi trasmettiamo inoltre le seguenti, brevi considerazioni:

## 2. Considerazioni sui singoli articoli

### 2.1 Ad art. 4 cpv. 1 lett. a, art. 6 cpv. 2 lett. a, art. 7 cpv. 2 AP-LSI

In merito all'utilizzo sistematico del NAVS13 nell'ambito dello SNI si rinvia al commento espresso nelle considerazioni generali.

## **2.2 Ad art. 4 cpv. 1 lett. c-d AP-LSI**

Il Governo cantonale si interroga sulla necessità di raccogliere e registrare a livello federale, nel Servizio nazionale degli indirizzi, gli identificatori dell'edificio e dell'abitazione secondo il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'UST. Tali identificatori permettono di geolocalizzare la persona e pertanto sono dati sensibili che si prestano a possibili abusi. Le unità dell'amministrazione incaricate della protezione dell'ambiente e della popolazione, che secondo il rapporto esplicativo potrebbero trarre vantaggio da una ricerca ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b API-LSI, sono già in possesso degli identificatori, che ricevono dai registri cantonali o comunali degli abitanti o ai quali possono accedere facilmente, senza dover far capo ad una banca dati nazionale.

## **2.3 Ad art. 4 cpv. 1 lett. h-i AP-LSI**

Non è necessario elaborare la data di nascita e il sesso della persona, se lo SNI è inteso fungere solo da motore di ricerca dell'indirizzo corretto.

## **2.4 Ad art. 4 cpv. 2 AP-LSI**

Riguardo alla possibilità di prevedere SERAFE quale altra possibile fonte di dati si esprime scetticismo, in quanto, se da un lato è vero che i dati sono trasmessi con una frequenza maggiore, dall'altro l'esperienza attuale dimostra che i loro dati non sono maggiormente aggiornati.

## **2.5 Ad art. 5 cpv. 1-2 AP-LSI**

Nel rapporto esplicativo si dichiara espressamente che il cpv. 2 *"offre all'UST la possibilità di prevedere misure più efficaci per migliorare la qualità dei dati. L'UST potrebbe segnatamente definire standard di qualità più severi rispetto a quelli previsti dalla LArRa. Questi standard potrebbero così servire a definire i processi interni di plausibilizzazione, convalida o rettifica dei dati"*. La definizione di ulteriori processi di plausibilizzazione, convalida o rettifica si ripercuoterebbe evidentemente sui Cantoni, rispettivamente sui Comuni. Per questo motivo non si condivide la scelta della soluzione basata sui dati forniti per fini statistici, dove però possono essere richiesti standard di qualità più severi rispetto a quelli definiti dall'armonizzazione dei registri. Lo standard di qualità che può essere garantito è unicamente quello previsto dalla LArRa.

## **2.6 Ad art. 5 cpv. 3 AP-LSI**

Si ritiene che la Confederazione debba definire i dettagli della procedura di rettifica dei dati inesatti nella legge. Per evitare quanto successo con SERAFE andrebbe già sin d'ora esplicitata la procedura, che si auspica sia elettronica e che preveda chiaramente un tempo ammissibile per la correzione, da richiedere ai Comuni quali proprietari dei dati.

## **2.7 Ad art. 7 cpv. 1 lett. b AP-LSI**

Questa norma permette una ricerca molto invasiva e, come già anticipato, si presta ad abusi. Questa possibilità di consultazione, con lo scopo di identificare le persone o il numero di persone che abitano in un determinato luogo, non può essere estesa a chiunque abbia accesso allo SNI. A questo proposito il rapporto esplicativo afferma che la procedura di concessione dei diritti di accesso dovrà stabilire se l'autorità, organizzazione o persona richiedente abbia la necessità di operare ricerche ai sensi della lett. b (cfr. pagina 30). Nella misura in cui, come preannunciato nelle osservazioni di cui al punto 2.2, i dati che consentono la geolocalizzazione non fossero compresi in quelli raccolti, il problema non si porrebbe.

Secondo la scrivente Autorità, nel caso in cui gli identificatori dell'edificio e dell'abitazione venissero raccolti, sarebbe indispensabile che le singole autorità, organizzazioni o persone che dovessero necessitare di tali informazioni per adempiere al proprio compito legale, venissero esplicitamente elencate nella legge. In caso contrario, sarebbe quantomeno opportuno regolare in modo chiaro i requisiti per la concessione.

Si ritiene infine che sia fondamentale pretendere che il richiedente, a cui viene dato accesso, istituisca un sistema interno di limitazione e controllo dell'accesso, in modo da prevenire eventuali abusi.

### **2.8 Ad art. 8 cpv. 2 AP-LSI**

Secondo la scrivente Autorità il testo della norma non è di chiara e semplice lettura, a differenza del testo tedesco e francese. La norma, inoltre, non è corretta nella misura in cui afferma che dati bloccati non sono registrati nel sistema. La norma andrebbe quindi riformulata, indicando in particolare che i dati in questione sono stati bloccati, rispettivamente non sono accessibili: "In caso di tentativo di consultazione dei dati personali di una persona che ha esercitato il diritto di blocco in virtù del diritto federale, cantonale o comunale, il sistema d'informazione comunica unicamente che tali dati sono bloccati."

Infine, andrebbe riservato l'art. 20 LPDP, secondo cui il diritto di blocco può essere tolto in determinate circostanze.

### **2.9 Ad art. 9 cpv. 1 lett. b AP-LSI**

Il rapporto esplicativo non fornisce ulteriori spiegazioni riguardo al significato e agli esempi di utilizzo di tale norma. I terzi in questione dovrebbero essi stessi accedere allo SNI e non ricevere i dati, ottenuti in virtù dall'art. 7 cpv. 1, da altri aventi l'accesso. In nessun caso dovrebbe essere prevista la comunicazione a terzi.

### **2.10 Ad art. 9 cpv. 2 AP-LSI**

L'adozione di misure di protezione dei dati dovrebbe essere un obbligo, a tutti gli effetti, con delle conseguenze come ad esempio l'interruzione dell'accesso e non un semplice obbligo di diligenza.

### **2.11 Ad art. 10 AP-LSI**

L'art. 153d AP-LAVS definisce i requisiti tecnici e organizzativi per le banche dati contenenti il NAVS13. Il rapporto esplicativo è carente di informazioni sulle modalità di attuazione di tali requisiti nello SNI e di quelli previsti al fine di garantire che gli interessati abbiano la possibilità di controllare il comportamento delle autorità in materia di consultazione dei loro dati.

### **2.12 Ad art. 11 cpv. 1-2 AP-LSI**

Considerando i termini di prescrizione delle pretese risarcitorie in caso di lesione della personalità, si postula un termine di conservazione dei *log files* di 10 anni.

### **2.13 Ad art. 12 AP-LSI**

La scrivente Autorità non condivide il modello di finanziamento proposto, tenuto conto di come le unità delle amministrazioni comunali saranno esentate dal pagamento di un emolumento di base, mentre le amministrazioni cantonali no. La motivazione alla base di tale decisione non tiene conto di diversi fattori esposti di seguito.


Per quanto riguarda il Cantone Ticino i Comuni forniranno i dati grezzi allo SNI, questi saranno però prodotti e trasmessi dal Cantone. Oltre a ciò, come visto per la rettifica dei dati errati trasmessi a SERAFE, nonostante i Comuni siano competenti per la correzione spesso fanno capo agli uffici cantonali per capire come e cosa modificare. A tutto questo si somma la probabilità che i nuovi compiti conferiti all'UST, e in particolare l'introduzione di misure per garantire standard di qualità più severi di quelli previsti dalla LArRa, comporteranno inevitabilmente un aumento di lavoro per il Cantone.

Visto quanto precede non si giustifica una partecipazione ai costi da parte dei Cantoni, seppur in maniera contenuta. Questi dovrebbero essere esentati anche dal pagamento di un emolumento di base e andrebbe rivalutata l'ipotesi, già presa in considerazione, di introdurre un emolumento di utilizzo in base alle consultazioni.

### 3. Conclusioni

Rinnoviamo i ringraziamenti per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della presente procedura di consultazione e, come anticipato, auspichiamo che il progetto di legge venga abbandonato, poiché la soluzione scelta per l'istituzione dello SNI non permette di adempiere lo scopo perseguito. Sussidiariamente chiediamo che questa venga interamente rivalutata.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

Il Presidente:  
  
Christian Vitta

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:  
  
Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.